



REGOLE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

A) REGOLE GENERALI (PER CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI)

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi tra quelli espressamente individuati nell'art. 46 dello stesso decreto (per i quali è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione), nonché il fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale, sono comprovati dall'interessato nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i concessionari di pubblico servizio, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, mediante Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà.

La Dichiarazione di cui al sopra richiamato art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza.

Ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è garantita se le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono:

- sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto;

ovvero

-sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per fax.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni alla data del rilascio.

B) REGOLE PER CITTADINI NON – COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA

Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili od attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.